

IVA

Il magazzino in un paese UE

di **Ennio Vial, Vita Pozzi**

Spesso le esigenze dei clienti portano l'imprenditore a istituire un **deposito merce** in un paese estero al fine di soddisfare prontamente le **richieste** di **acquisto** dei prodotti.

Il deposito può essere istituito in un **paese UE** o **Extra-Ue**. Nel presente intervento esaminiamo l'ipotesi del **deposito in ambito UE**.

La questione, in ambito comunitario, è regolata dall'art. [41 del D.L. 331/1993](#).

Uno dei principi cardine delle **cessioni intracomunitarie** è costituito dall'**onerosità** della cessione. In mancanza di tale requisito si ricade nell'alveo delle **operazioni nazionali**.

La lettera c) del comma 2, tuttavia, assimila alle **cessioni intracomunitarie** anche l'**invio** di beni nel territorio di **altro Stato membro**, mediante **trasporto** o **spedizione** a cura del soggetto passivo o da terzi per suo conto, in base ad un titolo diverso da quelli indicati nel successivo comma 3 di beni ivi esistenti.

In sostanza, alla luce del co.3, **l'assimilazione non si applica** per i beni inviati in altro Stato membro, oggetto di **perizie** o di operazioni di **perfezionamento** o di **manipolazioni** usuali o per essere ivi temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni o che se fossero ivi importati beneficerebbero dell'**ammissione temporanea** in totale esenzione dai dazi doganali.

Da un punto di vista pratico sarà necessario dotarsi di un **rappresentante fiscale** o di una **identificazione diretta** nel Paese estero in modo da poter applicare il **reverse charge** sulla fattura non imponibile art. 41 D.L. 331/1993 che emettiamo dall'Italia.

Inoltre, sia il **soggetto cedente** che la propria **posizione iva** devono presentare rispettivamente il **modello Intrastat cessioni** e Intrastat **acquisti**.

Si tratta, a ben vedere, di **fatturazioni** che **rilevano** solamente sotto il profilo dell'**Iva** essendo assente qualsiasi implicazione di tipo reddituale.

Scendendo nell'operatività concreta alcuni problemi si presentano alle imprese che dispongono di tali depositi. Innanzitutto, fermo restando l'**irrilevanza reddituale** della cessione, che **importo** va indicato in **fattura**? Tale ammontare rileva ai fini del **plafond**? Vi sono **profili**

impositivi nel Paese estero per quanto riguarda il comparto delle imposte dirette?

Ebbene, l'art. [43, co. 4, D.L. 331/1993](#) chiarisce che per le **introduzioni** di cui all'articolo 38, comma 3, lettera b) (ipotesi simmetrica a quella da noi affrontata), e per gli **invii** di cui all'articolo 41, comma 2, lettera c), la base imponibile è costituita dal **prezzo di acquisto** o, in mancanza, dal prezzo di **costo dei beni** o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni. Il costo di acquisto rappresenta un **criterio oggettivo** che evita i profili di criticità che potrebbero emergere dall'applicazione di metodi alternativi, invero qui non possibili, come quello del valore normale.

La seconda questione è invece affrontata dall'art. [42, co. 2 D.L. 331/1993](#) laddove viene stabilito che per gli **acquisti intracomunitari** effettuati senza pagamento dell'imposta a norma delle disposizioni di cui alla lettera c) del primo comma e al secondo comma dell'articolo 8 del D.P.R. Iva, **non si applica la disposizione** di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 1 del D.L. 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.

In sostanza, **queste operazioni non generano plafond** in quanto non costituiscono delle cessioni intracomunitarie propriamente dette bensì delle cessioni interne ad esse assimilate.

L'ultima questione attiene alla rilevanza sotto il profilo **dell'imposizione diretta** del deposito nel Paese estero.

In questi casi si deve prendere come punto di partenza la **normativa interna** dello Stato in cui il deposito è collocato, ma questa deve essere poi posta in relazione con il **disposto convenzionale** che, come noto, prevale sulla norma interna.

Il **Modello OCSE**, al quale si ispirano la maggior parte delle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, afferma che “**non si considera che vi sia una stabile organizzazione** se:

- si fa uso di una **istallazione** ai **solli fini di deposito**, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
- le merci appartenenti all'impresa sono **immagazzinate** ai soli fini di **deposito**, di esposizione o di consegna;
- le merci appartenenti all'impresa sono **immagazzinate** ai soli fini della **trasformazione** da parte di un'altra impresa; [...]”.

In sostanza, un **deposito** utilizzato esclusivamente per lo stoccaggio delle merci **non** costituisce una **stabile organizzazione** nel paese estero; di conseguenza, non esistendo la stabile organizzazione, **non** sussiste la **potestà impositiva** dello stato estero. Il deposito non rileva quindi ai fini delle imposte dirette.

